

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 8 del 12/05/2004 - rif.**

Determinazione n. 8 del 12/05/2004 - rif. legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La locuzione "stazione appaltante che bandisce la gara", utilizzata all'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., va riferita all'ente nel suo complesso e, pertanto, l'esclusione dalla gara può essere disposta da una articolazione territoriale di un ente ancorché i comportamenti gravemente negligenti e l'errore grave nell'esecuzione di lavori siano stati rilevati da un'altra articolazione territoriale del medesimo ente. Va confermato l'avviso espresso al punto f) della determinazione dell'Autorità del 15 luglio 2003, n. 13, circa la natura discrezionale della valutazione e l'obbligo di motivazione cui è tenuta la stazione appaltante che escluda o ammetta una impresa, ritenendo integrata o meno la causa preclusiva di cui alla lettera f) dell'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. In aggiunta al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis di gara una previsione del seguente tipo: La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informativo dell'Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.